Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 20 maggio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 20 MAGGIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1974. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1974. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 24 aprile 1974. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 24 aprile 1974. — **I.A.N.A. - Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni (incorporata dalla « Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola - S.p.A. »):** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1974. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1974. — **C.L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1974. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Montecatini 5,50 % sorteggiate il 29 aprile 1974. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1974. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni « Società commercio ferro metalli carboni - S.p.A. » sorteggiate il 6 maggio 1974. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 24 aprile 1974. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 24 aprile 1974. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1974. — **Giuseppe & fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « ex Trafilerie & Corderie Italiane - S.p.A. » sorteggiate il 6 maggio 1974. — **Officine di Cartigliano, società per azioni industria metalmeccanica, in Cartigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1974. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1974. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1974. — **Coe & Clerici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1974. — **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1974. — **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1974. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1974. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso di obbligazioni. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1974. — **A.G.A.R. - Azienda Gestione Alberghi Ristoranti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1974. — **Luigi Malabarba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1974. — **Fidea, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1974. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1974. — **Martini & Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1973.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** 5 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960 - N. 1676); 6 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato - « B »; 7 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 7 % Garantite dallo Stato - « B ». — Bollettino delle estrazioni effettuate il 10 maggio 1974.

(3902)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 marzo 1974, n. **171**.

Soppressione dell'orfanotrofio della Marina militare di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'orfanotrofio della Marina militare istituito a Napoli con decreto 16 settembre 1831, modificato con decreto prodittatoriale 8 ottobre 1860, per le orfane nubili del personale della Marina militare, è soppresso.

Art. 2.

Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.

Il residuo della gestione di liquidazione è devoluto all'istituto « Andrea Doria » ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989.

Art. 3.

All'assistenza delle orfane nubili già iscritte, alla data di promulgazione della presente legge, all'orfanotrofio di cui al precedente articolo 1, provvederà l'istituto « Andrea Doria ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 21 marzo 1974, n. **172**.

Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonché il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina *si* ha riguardo alla paga spettante a terra.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.040.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI — TAVIANI — ZAGARI — TANASSI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 aprile 1974, n. **173**.

Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto è autorizzato a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo eccezionalmente, ad acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena ed immediata funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle forze armate.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzione di cui al precedente articolo, il Ministero della difesa, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare, tramite il Ministero delle finanze, aree private.

Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa secondo le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge negli anni 1973 e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI —
GIOLITTI — TANASSI —
COLOMBO — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 aprile 1974, n. **174**.

Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli uffici di sanità di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre, indicati con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 2.

Il Ministro per la sanità, quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, può conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico è annuale ed è conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale.

Il Ministro per la sanità è altresì autorizzato a conferire, con le stesse modalità previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici. L'incarico può avere durata anche inferiore ad un anno.

Spetta anche al Ministro per la sanità il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed all'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre. L'incarico è annuale per i medici delegati e può avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.

Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e terzo comma il compenso è corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

La facoltà di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1976.

Art. 3.

Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui agli articoli precedenti, le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità, delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, sono così aumentate:

	Posti n.
a) ruolo dei ragionieri	26
b) ruolo dei segretari tecnici	40
c) ruolo del personale di archivio	26
d) ruolo dei dattilografi	26
e) ruolo delle guardie di sanità	120
TOTALE	238

I vincitori dei concorsi pubblici per il conferimento dei posti suindicati saranno assegnati agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, indicati nel bando di concorso, e non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti occupati da personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera che, nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo, si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa.

Art. 4.

Per le occorrenze di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 240 milioni.

All'onere relativo all'anno 1974 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta, per lo stesso anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, lettera *A*, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1974

LEONE

RUMOR — V. COLOMBO — E. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1974, n. **175**.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario della facoltà di magistero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuto che contrariamente a quanto suggerito dal detto Consiglio superiore sia più opportuno rispettare il vigente ordinamento didattico che per la facoltà di magistero prevede solo gli insegnamenti della storia romana, medioevale e moderna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Le tabelle XIV, XV, XVI e XVII, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti rispettivamente l'ordinamento dei corsi di laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere e del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari della facoltà di magistero sono modificate nel senso che l'insegnamento fondamentale di storia viene così ripartito:

Storia romana;
Storia medioevale;
Storia moderna.

Negli stessi corsi di laurea è soppresso l'insegnamento di storia (triennale o biennale): conseguentemente viene spostata la numerazione dei successivi insegnamenti fondamentali.

Sono altresì soppressi i commi relativi alle disposizioni riguardanti le modalità dell'esame di storia. Per i corsi di laurea in pedagogia (tab. XV), in lingue e letterature straniere (tab. XVI) e nel corso di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (tab. XVII) al posto del comma soppresso è inserito il seguente:

« Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti ».

I professori di ruolo, titolari di storia della facoltà di magistero, sono assegnati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, con il loro consenso e su proposta della facoltà da adottarsi entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ad una delle tre discipline, che sostituiscono l'insegnamento di storia soppresso.

I predetti professori, dopo l'assegnazione di cui al precedente comma, possono essere chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici, previste dall'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, sin dal corrente anno accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 28. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile n. 23624 del 6 dicembre 1973 con il quale sono state attribuite con decorrenza 1° gennaio 1974 le funzioni di vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dirigente generale dell'Azienda stessa dott. Ercole Semenza;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. Giorgio Bellingeri, dirigente generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è nominato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Ercole Semenza, chiamato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1973

LEONE

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1974
Registro n. 62 Trasporti, foglio n. 272

(3818)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1974.

Ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della precitata legge n. 199;

Visti i propri decreti 9 aprile 1971, 13 e 25 marzo 1972, 4, 22 e 28 maggio 1973 e 12 luglio 1973, concernenti la costituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto per il triennio 1° maggio 1971-30 aprile 1974, e successive modificazioni;

Considerato che il 30 aprile 1974 è scaduto il periodo di carica del predetto consiglio e che necessita provvedere alla sua ricostituzione, per il triennio 1° maggio 1974-30 aprile 1977;

Viste le designazioni e le proposte fatte ai sensi dell'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, modificato dalla precitata legge n. 1080;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » è costituito come segue:

Sterlicchio dott. Giovanni, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Orlandi Contucci dott. Corrado, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Miconi prof. Gastone, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tavernini prof. Ugo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Liguori dott. Francesco e Bottalico prof. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Firrao dott. Ruggiero, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Ciancio Villardita dott. Felice, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Carbone dott. Eugenio e Cantile dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Valeri Manera cav. lav. avv. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Gaetani cav. lav. dott. Alfonso, in rappresentanza degli agricoltori;

Cauvin cav. lav. dott. Ernesto, in rappresentanza dei commercianti;

Arcaini cav. lav. dott. Giuseppe, in rappresentanza delle imprese di credito e assicurazione;

Chiodelli cav. lav. dott. Raoul, Rodinò Di Miglione cav. lav. dott. ing. Marcello, Sgaravatti cav. lav. dott. Benedetto e Velani cav. lav. dott. Bruno, in rappresentanza della Federazione dei cavalieri del lavoro.

Il predetto consiglio resterà in carica per un triennio a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1974

LEONE

DE MITA — BISAGLIA

(3945)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 349;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Bolzano presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gallo dott. Ezio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Nicolodi geom. Vittorio, rappresentante del genio civile;

Tinaglia Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Finetto dott. Remigio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nervo Aldo, Zelger Josef, Feichter Pius, Aufderklamm Enrico, Costalbano Sergio, Falliva Gianfranco e Fanti Germana, rappresentanti dei lavoratori;

Sebastiani dott. Antonio, Ebner dott. Theodor, Figliuoli dott. Vinicio e Bauhofer Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Durnwalder dott. Luis, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 75

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 377;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Alessandria presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Foddai dott. Giulio, direttore dell'ufficio del lavoro.

Membri:

Cresta geom. Sergio, rappresentante del genio civile;

Torrielli cav. Ennio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tarquini dott. Ernesto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Coscia Franco, Robotti Leopoldo, Bellotti Vittorio, Bellan Galdino, Repetto Angelo, Colla Leandro e Gallione Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Gastaldi dott. Cesare, Valzania rag. Enzo, Riposio rag. Mauro e Cattaneo Umberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bosio dott. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 74

(3870)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1970, registro n. 6, foglio n. 119;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Firenze presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lo Pumo dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mirri ing. sup. Antonio, rappresentante del genio civile;

Fanzone dott. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giovine per. agr. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Galanti Gianfranco, Pallanti Novello, Giuliani Giuliano, Quadretti Giovanni, Pelisardi Luciana, Michelagnoli Antonio e Macchinelli Renzo, rappresentanti dei lavoratori;

Giannoni dott. Giacomo, Croci dott. Alessandro, Lonzi dott. Nedo e Valori Fabio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Tante cav. uff. Glauco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1974
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 76

(3878)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 369;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Cosenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Magarò dott. Pasquale, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ianni dott. Valerio, rappresentante del genio civile;

Agrillo dott. Antonino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Russo dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Caracciolo Luigi, Marsico Salvatore, De Cicco Carmelo, Pierino Giuseppe, Falace Antonio, Mangiarano Giuseppe e Aiello Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Sodano dott. Carmine, Quintieri dott. Carlo, Gallina Francesco Silvio e De Maddis cav. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pace per. agr. Alfredo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1974
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 77

(3877)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 365;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Matera, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bongiovanni dott. Ignazio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Scioscia geom. princ. Giulio, rappresentante del genio civile;

Latorre Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tangorra dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vitelli Cosimo Damiano, Castellucci Giuseppe, Fuina Francesco, Chetti Francesco, Marchitelli Pasquale, Paolicelli Antonio e Delicio Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Taratufolo Nicola, Di Pede Francesco Paolo, Dragone Michele e Giorgiolungo cav. Eustachio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Staffieri geom. Eustachio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 79

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 367;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Grosseto presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lagomarsini dott. Remo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Fidecicchi rag. princ. Dario, rappresentante del genio civile;

Giusti Achille, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pacini dott. Enzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Parlanti Giovanni, Acciai Aldo, Tonini Delfo, Ciambotti Arcangelo, Magini Ilio, Pecoraro Maria Carmela e Soldatini Athos, rappresentanti dei lavoratori;

Capecchi dott. Giorgio, Toninelli cav. Eligio, Ciampaoli dott. Fabio e Meconcelli Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Capannini Ivano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 78

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 66;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Bari presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carucci dott. Anastasio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cramarossa ing. sup. Vito, rappresentante del genio civile;

Interesse Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piacente dott. Francesco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Corato Riccardo, Matera Angelo, Fortunato Pietro, Bove Paolo, Bruni Nicola, Romanò Leonardo e Sciancalepore Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Pietroforte Aldo, Lanna dott. proc. Luigi, De Giglio comm. Umberto e Murgolo dott. Vito, rappresentanti dei datori di lavoro;

Colucci rag. Tommaso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 81

(3874)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 321;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Avellino presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Musto dott. Daniele, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Maffei Raffaele, rappresentante del genio civile;

Cammino dott. Guglielmo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tossini dott. Raffaele, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Luciano Vincenzo, Somma Vincenzo, Biancardi Francesco, Bruno Vincenzo, Gentile Antonio, Ambrosone Giuliano e Gaglione Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Mauriello avv. Mario, Spica Umberto, Del Vacchio rag. Gennaro e Capaldo comm. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Maucieri geom. Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 83

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 370;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Asti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Becchino dott. Pio Filippo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Gastaldi geom. Giovanni, rappresentante del genio civile;

Goitre Pietro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piscopo dott. Gaetano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

D'Orsi Natalino, Furcas Antonio, Bosio Giovanni, Lombardo Rosario, Cresta Mario, Sacchetto Rodolfo e Tomalino Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Merlino dott. ing. Bruno, Boero dott. Luigi, Valfrè cav. uff. Maggiorino e Ferrero rag. Piero, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rabino rag. cav. Gianni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 80

(3872)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1969, registro n. 9, foglio n. 337;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Ascoli Piceno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sabatucci dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Raffaeli dott. ing. Antonio, rappresentante del genio civile;

Lisi dott. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Carullo dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Forte Clemente, Perosino Massimo, Florio Marcantonio, Anniballi Domenico, Serafini Bernardino, Spampanato Giuseppe e Gaspari Romano, rappresentanti dei lavoratori;

Girardi Antonio, Santarelli rag. Lino, Marchetti Adriana e Di Marco Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Santucci Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 73

(3871)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 383;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Chieti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Stumpo dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pagliari geom. capo Gaetano, rappresentante del genio civile;

Fellegara rag. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Seccia dott. Dino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Corti Serafino, Sciarretta Quintino, Treppiedi Nicola, D'Andreamatteo Carlo, Scastiglia Ennio, Cacciagrano Dante e Di Falco Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Salomone Giovanni, Bisio dott. Natale, Pitorri ragioniere Alberto e Scottu Leopoldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Milozzi rag. Gianfranco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1974
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 82

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1973.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Alessandro Manzoni nel centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1973 di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1291 del 19 luglio 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Alessandro Manzoni, nel centenario della morte, del valore di L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 25,5 × 30; formato stampa: mm. 21,5 × 26; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: bruno e nero; quartino: 100 esemplari.

La vignetta, racchiusa da una cornice filiforme, reca, al centro, l'effigie del Manzoni, tratta da un dipinto di Francesco Hayez, conservato presso la Pinacoteca di Brera a Milano. In alto è situata, in carattere inglese, la leggenda « ALESSANDRO MANZONI »; sotto di essa, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riportate le date di nascita e di morte, « 1785 » e « 1873 ». In basso, a sinistra, in carattere romano, è posta la parola « ITALIA »; a destra, l'indicazione del valore, « L. 25 ».

L'effigie del Manzoni è stampata in calcografia e in colore bruno; le leggende e la cornice sono stampate in offset e in colore nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1974
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 319

(3913)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Autorizzazione alla « Frigoscandia S.p.a. », con sede in Milano, ad istituire ed esercitare in Cornaredo un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 27 marzo 1973, con la quale la « Frigoscandia S.p.a. », con sede in Milano, via Visconti di Modrone n. 18, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, in Cornaredo (Milano), frazione S. Pietro all'Olmo, via Monzoro n. 140;

Vista la deliberazione n. 391 dell'11 maggio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, e approvato il regolamento e le tariffe dell'istituendo magazzino generale;

Vista la successiva istanza in data 20 settembre 1973, con la quale la « Frigoscandia S.p.a. » ha dichiarato di rinunciare all'autorizzazione per il deposito delle merci estere;

Vista la deliberazione n. 720 del 10 ottobre 1973, con la quale la predetta camera di commercio ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tale seconda istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Frigoscandia S.p.a. », con sede in Milano, via Visconti di Modrone n. 18, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Cornaredo, frazione S. Pietro all'Olmo, via Monzoro n. 140, un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, costituito da n. 3 celle frigorifere, ciascuna della capacità di circa 20.000 m^3, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza del 27 marzo 1973 di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle merci nelle suddette celle si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con deliberazione n. 391 dell'11 maggio 1973.

Art. 3.

L'importo della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(3911)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.

Trasferimento dei comuni di Copertino e Leverano dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Gallipoli a quella dei corrispondenti uffici di Lecce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Gallipoli e Lecce al fine di assicurare ai contribuenti di Copertino e Leverano un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Copertino e Leverano sono trasferiti dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Gallipoli a quella dei corrispondenti uffici di Lecce.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

(3869)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia, con effetto dal 9 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973, 12 novembre 1973 e 13 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3884)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni - Industrie chimiche, con sede in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni - Industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni - Industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3981)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1974, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1974, registro n. 387 Esteri, foglio n. 293, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Nello Riccio, avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Ministero degli affari esteri alle sue istanze, dirette ad ottenere il riesame di alcuni provvedimenti adottati dall'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nei suoi confronti.

(3887)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione al regolamento giuridico ed economico del personale del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Con decreto 29 marzo 1974 del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono state approvate le deliberazioni adottate il 9 gennaio ed il 22 marzo 1973 dal comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, concernenti la soppressione dell'art. 25 del regolamento giuridico ed economico del personale del Consiglio stesso e riguardanti la disciplina del conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e l'organico della carriera ausiliaria del personale suddetto.

(3922)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1974, registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 62, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dott. Giannino Spessa, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota 13 febbraio 1970, che rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(3955)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1974, registro n. 12, foglio n. 61, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dall'avv. Nicolò Maggio, avverso il provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori del 13 giugno 1970 che lo trasferiva nella categoria degli iscritti ai soli fini assistenziali.

(3956)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.015.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1171/M)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.231.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1172/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.962.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1173/M)

Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Casaletto Spartano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.535.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1174/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.114.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1175/M)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 590.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1176/M)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.011.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1177/M)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.763.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1178/M)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Ururi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.723.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1179/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1180/M)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 376.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1181/M)

Autorizzazione al comune di Agazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Agazzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.710.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1182/M)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 512.031.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1183/M)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.174.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1184/M)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.696.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1185/M)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.666.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1186/M)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.829.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1187/M)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.465.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1188/M)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1189/M)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.474.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1190/M)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.740.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1191/M)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.458.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1192/M)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.306.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1193/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.905.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1194/M)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.039.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1195/M)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.915.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1196/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.728.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1197/M)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.327.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1198/M)

Autorizzazione al comune di S. Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di S. Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.443.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1199/M)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.166.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1200/M)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.227.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1201/M)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1202/M)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.599.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1203/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.692.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1204/M)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 494.817.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1205/M)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.654.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1206/M)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.752.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1207/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 309.071.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1208/M)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.613.382, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1209/M)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.444.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1210/M)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.482.572 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1211/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1212/M)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 135.760.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1213/M)

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Campo di Giove (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.456.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1214/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.311.934, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1215/M)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Forlì del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.510.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1216/M)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Venafro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.718 270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1217/M)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.912.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1218/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Torre de' Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.565.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1219/M)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.644.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1220/M)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.065.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.750.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di San Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 20.831.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1223/M)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1224/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.172.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 16 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	634,50	634,50	633,50	634,50	632 —	634,45	634,25	634,50	634,50	634,50
Dollaro canadese	659,20	659,20	658 —	659,20	656 —	659,30	658,50	659,20	659,20	659,20
Franco svizzero	216,40	216,40	216,75	216,40	215 —	216,45	215,63	216,40	216,40	216,40
Corona danese	106,60	106,60	107 —	106,60	106,50	106,70	107 —	106,60	106,60	106,60
Corona norvegese	118,05	118,05	117,75	118,05	117,50	118,10	118,10	118,05	118,05	118,05
Corona svedese	146,70	146,70	147,50	146,70	146,50	146,70	149,50	146,70	146,70	146,70
Fiorino olandese	242,60	242,60	243,25	242,60	242 —	242,65	243,20	242,60	242,60	242,60
Franco belga	16,70	16,70	16,75	16,70	16,75	16,80	16,7950	16,70	16,70	16,70
Franco francese	130,07	130,07	129,55	130,07	129,75	130,10	130,50	130,07	130,07	130,07
Lira sterlina	1531 —	1531 —	1534 —	1531 —	1528 —	1531,10	1533 —	1531 —	1531 —	1531 —
Marco germanico	257 —	257 —	256,50	257 —	255,50	257,05	256,10	257 —	257 —	257 —
Scellino austriaco	35,57	35,57	35,40	35,57	34,75	35,60	36,50	35,57	35,57	35,57
Escudo portoghese	26,20	26,20	26,20	26,20	26 —	26,25	26,35	26,20	26,20	26,20
Peseta spagnola	11,055	11,055	11,12	11,055	10,90	11,05	11,06	11,055	11,05	11,05
Yen giapponese	2,2910	2,291	2,2725	2,2910	2,25	2,29	2,30	2,2910	2,29	2,29

Media dei titoli del 16 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,700
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,500
» 5 % (Città di Trieste)	93,650
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,325
» 5,50 % » » 1968-83	90,550
» 5,50 % » » 1969-84	89,225
» 6 % » » 1970-85	91,650
» 6 % » » 1971-86	92,600
» 6 % » » 1972-87	92,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,300
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,250
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	91,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	634,375
Dollaro canadese	658,85
Franco svizzero	216,015
Corona danese	106,80
Corona norvegese	118,075
Corona svedese	148,10
Fiorino olandese	242,90
Franco belga	16,747
Franco francese	130,285
Lira sterlina	1532 —
Marco germanico	256,55
Scellino austriaco	36,035
Escudo portoghese	26,275
Peseta spagnola	11,057
Yen giapponese	2,295

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1974, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 135, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 aprile 1972 dal prof. Gioacchino Pulvirenti, avverso l'esclusione dal concorso a posti di preside nei licei, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969.

(3895)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 237, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalle signorine Sorbara Giuseppina e Sorbara Maria Antonietta, eredi del prof. Domenico Sorbara, avverso il silenzio-rifiuto del Ministero della pubblica istruzione in ordine alla richiesta di pagamento degli assegni relativi al periodo di assenza dal servizio 12 aprile 1957-, agosto 1960.

(3892)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1974, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 136, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 10 settembre 1971 dal prof. Benito Carbone, avverso il mancato compenso per tre ore di insegnamento settimanale prestato nell'anno scolastico oltre l'orario di cattedra.

(3893)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1974, registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 120, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti in data 21 giugno 1969 e 10 luglio 1969 dal prof. Desideri Osvaldo, avverso « la tabella di valutazione dei titoli (ai fini dei trasferimenti su domanda dei professori di scuola media), perchè ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione italiana ».

(3896)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1974, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 141, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 4 settembre 1972 dal sig. Bruno Giuseppe per conto del figlio Luigi avverso il giudizio negativo di maturità scientifica per l'anno scolastico 1971-72.

(3953)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1974, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 140, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti in data 21 settembre 1972 e in data 8 settembre 1972 dai signori Ronchi Attilio e Rosati Diodato per conto dei figli Massimo ed Elisabetta avverso i giudizi di « non maturo » espressi dalla prima commissione d'esame presso il liceo scientifico di Rimini per l'anno scolastico 1971-72.

(3954)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1974, registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 149, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 27 luglio 1967 dal prof. Desideri Osvaldo per il riconoscimento del servizio preruolo prestato nell'anno scolastico 1948-49 presso il liceo di Fermo, nonchè di 5 giorni di servizio militare come combattente.

(3923)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Ancona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 novembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ancona;

Visto il decreto ministeriale in data 12 aprile 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ancona, nell'ordine appresso indicato:

1. Antinori dott. Giovanni	punti	86,74	su 132
2. Fulvio dott. Manlio	»	86 —	»
3. Fiorentin dott. Antonio	»	85,28	»
4. Tollis dott. Aldo	»	81,40	»
5. Dealis dott. Angelo	»	77,70	»
6. Suglia dott. Nicola	»	76,77	»
7. Piizzi dott. Tommaso	»	75,93	»
8. Lopez dott. Ugo	»	74,49	»
9. Di Campo dott. Michele	»	73,02	»
10. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
11. Boianelli dott. Fernando	»	67,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3927)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova di disegno del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settanta posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

La prova di disegno del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settanta posti di applicato tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18275, registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1973, registro n. 61 Trasporti, foglio n. 373, avrà luogo il giorno 9 giugno 1974, alle ore 8 nelle città e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto tecnico commerciale « Einaudi », via Braccini, 11;
4) istituto tecnico « Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi numero 20.

Sede di Milano:

1) liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73;
2) istituto tecnico commerciale e per geometri « Zappa », viale Marche, 71.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:

1) istituto tecnico industriale « Zuccanti », via Baglioni, 22, Mestre.

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « Augusto Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) istituto tecnico commerciale mercantile « G. Marconi », via Matteotti, 7.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27;
3) liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « Galilei », via G. Giusti, 27;
5) istituto tecnico commerciale e per geometri « Galilei » (prefabbricato), via G. Giusti, 27;
6) istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « Stanislao Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

(3958)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3489 del 10 maggio 1973 con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1972;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 30 agosto 1973, n. 33;
Viste le designazioni pervenute dai competenti uffici ed enti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma, bandito con decreto n. 3489 del 10 maggio 1973, è così composta:

Presidente:

Di Giacomo dott. Romano, funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Componenti:

Macchia prof. Giovanni, funzionario della carriera direttiva dei medici della Regione;
Maroncelli prof. Pietro, primario medico presso gli ospedali riuniti di Roma, designato dall'ordine dei medici di Roma;
Maggiore prof. Enrico, primario chirurgo dell'ospedale di Nettuno;
Miscetti dott. Eumenio, medico condotto titolare del comune di Roma.

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla sig.ra Valeria Macchia, funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Roma, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il medico provinciale: DI STEFANO

(3929)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di medico vice direttore di sezione presso la ripartizione igiene e sanità vacante nel comune di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2460 del 18 agosto 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico vice direttore di sezione presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma;

Letti i verbali della commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Cigala Ferdinando . . . . . punti 97,600 su 300
2 Ferrari Lucia . . . . . . » 96,100 »
3. Consigli Paolo . . . . . . » 87 — »

Parma, addì 2 maggio 1974

Il medico provinciale: ROBERTI

(3845)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria degli idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 823 del 9 aprile 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di numero cinque condotte veterinarie, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;

Visto che al dott. Conte Angelo Giorgio, classificato all'ottavo posto della predetta graduatoria, per un mero errore, è stato attribuito il punteggio di 58,115 su 120 invece di 56,115 su 120, come si evince dai verbali della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato al sopra nominato candidato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il punteggio attribuito al dott. Conte Angelo Giorgio, classificato all'ottavo posto della graduatoria generale di cui alle premesse, è di 56,115 su 120 invece di 58,115 su 120.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e nel « Bollettino ufficiale » della regione Puglia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 6 maggio 1974

Il veterinario provinciale: MONACO

(3930)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1974, n. 4.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 23 *aprile* 1974)

(3931)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti pubblici o associazioni i quali mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa e radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori operanti in campo nazionale, contributi e sussidi per:

1) l'attività organizzativa relativa all'assistenza tecnica, legale e amministrativa nonchè all'informazione socio-economica ai coltivatori diretti e pastori;

2) l'istituzione di corsi tendenti alla formazione di quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I contributi ed i sussidi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.

Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

In caso di accertata irregolarità sull'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del sussidio o del contributo ».

Art. 3.

L'art 3 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le iniziative di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall'amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici ».

Art. 5.

La denominazione dei capitoli 16603 e 16624 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 è sostituita dalle seguenti:

« Capitolo 16603 - Spese per studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso la stampa, la radio e altre similari iniziative intese a promuovere e a diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura e dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (art. 1, comma secondo, della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7) ».

« Capitolo 16624 - Contributi e sussidi alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori per l'attività organizzativa relativa all'assistenza tecnica, legale e amministrativa e alla informazione socio-economica ai coltivatori diretti e ai pastori nonchè per l'istituzione di corsi tendenti alla formazione dei quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura (art. 1, comma secondo, della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7) ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 aprile 1974

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. 6.

Sovvenzioni ai comuni per la realizzazione e il completamento di opere igieniche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le sovvenzioni annue a favore dei comuni previste dallo art. 2 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, sono, per l'anno finanziario 1974, incrementate del 66,6 per cento.

Art. 2.

L'ulteriore sovvenzione di cui all'articolo precedente è destinata alla realizzazione o al completamento, con le modalità di cui alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, di opere igieniche previste ai punti 1) e 7), comma primo, dell'art. 3 della stessa legge.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo storno a favore del capitolo 26524 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, della somma di L. 6.000.000.000 dal capitolo 27902 dello stesso stato di previsione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 aprile 1974

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. **7.**

Norme relative al fondo da ripartire per il finanziamento del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica a termini della legge 16 maggio 1970, n. 281, e della legge 7 agosto 1973, n. 512, e successive modificazioni, è iscritta, in corrispondenza con l'entrata, in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione così denominato « Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ».

Il presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa e sulla base di appositi programmi approvati dal consiglio regionale è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nel « Bollettino ufficiale » della Regione, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa ed il trasferimento ad essi, o a capitoli già esistenti, delle somme iscritte al suddetto fondo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione.

Data a Cagliari, addì 26 aprile 1974

DEL RIO

(3932)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1974, n. **13.**

Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di una sovvenzione a sostegno delle spese sostenute dalla delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino del Club alpino italiano nel 1973 per i fini previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 12 milioni.

La sovvenzione è concessa con decreto dell'assessore al turismo.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito, al titolo I, sezione V, rubrica n. 11, categoria IV, il capitolo 2258 con la denominazione « Sovvenzione straordinaria a sostegno delle spese sostenute nell'anno 1973 per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico nel territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 12 milioni, cui si provvede mediante storno di lire 5 milioni dal capitolo 6801 e di lire 7 milioni dal capitolo 6810 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa di lire 12 milioni, autorizzata dall'art. 1 della presente legge, fa carico al precitato capitolo 2258.

La variazione degli stanziamenti concernente i sopraccitati capitoli 6801 e 6810 viene conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio 1974 approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1974, n. **14.**

Provvidenze a favore delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali territoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1973, N. 29 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 1.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Il predetto maggior onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1956 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 (rubrica n. 2 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI FRA ENTI LOCALI TERRITORIALI

Art. 2.

Allo scopo di valorizzare e potenziare le autonomie locali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi costituiti tra enti locali territoriali, che si propongono, in base ai loro statuti, il perseguimento di fini generali di sviluppo economico, sociale e civile di interesse sovraccomunale e che di fatto li esercitano, contributi annui nella misura di lire 500 per ogni abitante rilevato nei comuni consorziati nell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà disposta, previa presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata copia dello statuto del consorzio, dallo assessore regionale agli enti locali, con l'osservanza delle norme previste dalla legge regionale 3 giugno 1970, n. 19, previe intese con l'assessore regionale alla pianificazione e al bilancio.

Art. 4.

I contributi previsti dall'art. 2 sono cumulabili con ogni altro contributo o concorso concesso al consorzio, a qualsiasi titolo, dall'amministrazione regionale o dallo Stato.

Detti contributi saranno corrisposti nei limiti della disponibilità prevista in bilancio.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, la spesa di lire 30 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 4, categoria IV, il capitolo 1272 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi fra enti locali territoriali che si propongono il perseguimento di fini generali di sviluppo economico, sociale e civile di interesse sovraccomunale per la valorizzazione e il potenziamento delle autonomie locali » e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 30 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al sopraccitato capitolo 1272 e quella di pari importo, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1974, n. **15**.

Rifinanziamento delle leggi regionali 30 dicembre 1968, n. 42, e 2 agosto 1972, n. 34, nonchè sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

Per le finalità previste dall'art 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere « una tantum », nell'esercizio finanziario 1974, sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, entro il limite di lire 100 milioni.

Le sovvenzioni sono concesse con decreto dell'assessore al turismo, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

La spesa di lire 50 milioni, autorizzata dal primo comma dell'art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 2254 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento di lire 80 milioni viene elevato a lire 130 milioni.

La spesa di lire 100 milioni, autorizzata dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 2256 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 40 milioni viene elevato a lire 140 milioni.

All'onere complessivo di lire 150 milioni, autorizzato per l'esercizio 1974, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 11 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito, al titolo I, sezione V, rubrica n. 11, categoria IV, il capitolo 2257, con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno dai seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974:

lire 5 milioni dal capitolo 6802;

lire 25 milioni dal capitolo 6803;

lire 70 milioni dal capitolo 6804.

La spesa di lire 100 milioni, autorizzata con l'art. 2 della presente legge, fa carico al precitato capitolo 2257.

Le variazioni degli stanziamenti relative ai capitoli 6802, 6803 e 6804 sono conseguentemente apportate anche nello elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio 1974, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 aprile 1974

COMELLI

(3933)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741300)